REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

CONCONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO SCOLASTICO	**PROVVEDIMENTI**	**ORGANO COMPETENTE**
Frequenza irregolare (per corsisti minorenni)	Ammonizione orale se reiterata: ammonizione scritta	Docenti
Fumo in spazi non autorizzati	Multa	Addetto alla sorveglianza sul fumo / Dirigente
Comportamenti tesi a disturbare l'attività didattica	Ammonizione scritta riportata sul Registro Elettronico (e sul Libretto per i corsisti minorenni)	Docenti
Comportamenti e atteggiamenti offensivi verso i docenti, i pari, il personale della scuola	Ammonizione scritta riportata sul Registro Elettronico (e sul Libretto per i corsisti minorenni). Interventi di natura riparativa o, in generale, a vantaggio della comunità scolastica e non solo. Interventi che favoriscano nei corsisti un percorso di riflessione e metacognizione sui comportamenti messi in atto.	Dirigente
Atti lesivi della propria e altrui persona: aggressioni verbali e/o fisiche, assunzione di alcolici, stupefacenti, in utilizzo inappropriato di social network	Interventi di natura riparativa o, in generale, a vantaggio della comunità scolastica e non solo. Interventi che favoriscano nei corsisti un percorso di riflessione e metacognizione sui comportamenti messi in atto. Sospensione da 1 a 10 giorni. Interventi mirati di giustizia riparativa.	Sentita la famiglia in caso di corsisti minorenni e convocato il Consiglio di Classe, il Dirigente adotta il provvedimento. In caso di gravissime infrazioni al codice di comportamento sarà disposto l'allontanamento delle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni.
Diffusione e uso di sostanze stupefacenti e/o alcolici	Sospensione fino a 15 giorni. Denuncia all'autorità giudiziaria	Consiglio di classe
Danneggiamento intenzionale dell'arredo scolastico, del materiale e mancanza di rispetto delle attrezzature	Ammonizione scritta, risarcimento del danno. Interventi di natura riparativa o, in generale, a vantaggio della comunità scolastica e non solo. Interventi che favoriscano nei corsisti un percorso di riflessione e metacognizione sui comportamenti messi in atto. Sospensione da 1 a 10 giorni	Sentita la famiglia in caso di corsisti minorenni e convocato il Consiglio di Classe, il Dirigente adotta il provvedimento. In caso di gravissime infrazioni al codice di comportamento sarà disposto l'allontanamento delle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni.

SANZIONI SPECIFICHE PER UTILIZZO IMPROPRIO DEI DISPOSITIVI DIGITALI E DELLE PIATTAFORME IN USO:

Il corsista ha il dispositivo digitale acceso senza autorizzazione del docente	In presenza del corsista coinvolto il docente chiede che venga spento il dispositivo e riposto dal corsista in sicurezza. In caso di reiterazione: nota sul registro di classe on-line (con comunicazione alla famiglia sul libretto nel caso di alunni minorenni). Con un numero di note superiore a tre, il consiglio di classe valuterà l'ammonizione del dirigente e la possibilità di una sanzione riparativa con un'attività mirata sull'uso proprio dei dispositivi.	Docenti
Il corsista utilizza dispositivi elettronici (compresi smartwatch) senza autorizzazione del docente, per chiamate, messaggi, video, giochi, musica, chat, etc…	In presenza del corsista coinvolto il docente chiede che venga spento il dispositivo e riposto dal corsista in sicurezza. Nota sul registro di classe on-line, (con comunicazione alla famiglia sul libretto nel caso di alunni minorenni) Eventuale provvedimento disciplinare del consiglio di classe in caso di reiterazione. Il consiglio di classe può considerare la possibilità di una sanzione riparatoria nel proporre un lavoro individuale e pluridisciplinare di riflessione sui comportamenti inappropriati on line. L'elaborato potrà essere condiviso con il gruppo classe. Possono essere previsti interventi mirati anche a supporto della classe, tenuto conto della specificità delle situazioni.	Docenti Consiglio di Classe
Il corsista effettua/partecipa a riprese audio, foto o video all'interno degli spazi scolastici senza autorizzazione del docente	Ritiro del dispositivo digitale spento e nota sul registro di classe on-line, comunicazione alla famiglia sul libretto e/o a mezzo telefonico nel caso di alunni minorenni. Gli studenti devono cancellare le riprese effettuate. Se le immagini riguardano i minori, il referente Cyberbullismo sarà informato dei fatti. Provvedimento disciplinare: ammonizione del Dirigente e/o sospensione fino a 3 giorni.	Dirigente Scolastico, Consiglio di classe e referente cyberbullismo

Reati procedibili a querela o d'ufficio (v. Allegato)	Denuncia all'autorità giudiziaria Il referente cyberbullismo, eventualmente informato sui fatti, supporterà il corpo docente nella corretta attuazione della procedura. Nota sul registro on-line, comunicazione alla famiglia sul libretto personale e/o tramite mezzo telefonico nel caso di corsisti minorenni. Richiamo ufficiale del DS/ Istanza di ammonimento e intervento del questore. Segnalazione agli organi competenti. Interventi che favoriscano nei corsisti un percorso di riflessione e metacognizione sui comportamenti messi in atto. Provvedimento disciplinare di sospensione fino a 15 giorni o esclusione dalle attività scolastiche	Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, referente cyberbullismo, Consiglio d'Istituto, Questore
Il corsista fa un uso improprio della piattaforma digitale in uso (inserisce emoticon/ pubblica contenuti personali non offensivi ma non pertinenti all'attività di studio, disturba lo svolgimento delle lezioni on line sincrone…) Il corsista fa un uso improprio dell'account su piattaforma, pubblicando o divulgando in ogni modo sul web contenuti inopportuni anche in violazione della normativa sulla privacy (immagini, audio /video…)	Nota sul registro di classe on line. In caso di reiterazione, il consiglio di classe valuta eventuale sanzione disciplinare/ammonizione del Dirigente Scolastico. Interventi che favoriscano nei corsisti un percorso di riflessione e metacognizione sui comportamenti messi in atto. Quanto previsto ai punti precedenti, secondo il principio di gradualità ed attinenza.	Docente Consiglio di classe Dirigente Docente, Consiglio di Classe, Dirigente, Consiglio d'Istituto,

Il provvedimento disciplinare ha una forte valenza educativa: occorre dunque rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Con tale finalità potranno esser proposte attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.
Nei casi di conflitti potranno esser avviati percorsi finalizzati alla guarigione relazionale, all'interno del gruppo classe, ispirati al metodo della "giustizia riparativa".
Si potrà inoltre favorire l'attuazione di:
- lavoro in piccolo gruppo per riallacciare relazioni e gestire efficacemente i conflitti (lavoro sulle life skills e soft skills);
- interventi di sensibilizzazione;
- compiti di realtà che consentano ai corsisti di attivare un percorso di riflessione e metacognizione;
- attività di prevenzione, supporto e supervisione attraverso interventi personalizzati e/o di gruppo nell'orario di accoglienza.

PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI PROVVEDIMENTI SOSPENSIVI

1) Le sanzioni e i provvedimenti, che comportino l'allontanamento del corsista dalla comunità scolastica, sono sempre adottati dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.
2) Dopo l'annotazione dell'infrazione disciplinare sul registro di classe on-line e la notifica alla famiglia sul libretto personale, il Dirigente Scolastico (o suo delegato) provvede:

a) alla convocazione della famiglia e dell'allievo per l'audizione a difesa; durante l'audizione saranno presenti il Dirigente Scolastico o un suo delegato, il coordinatore di classe e/o eventuali docenti interessati. Dell'incontro sarà redatto un verbale;

b) alla convocazione, qualora ne ricorrano le condizioni, del Consiglio di Classe straordinario per valutare l'eventuale adozione della sanzione;

c) all'emanazione del provvedimento disciplinare, una volta acquisito il verbale della riunione del consiglio di classe;

d) alla comunicazione dell'adozione del provvedimento alla famiglia, al coordinatore di classe e al coordinatore della scuola secondaria.

3) Trascorsi i 15 giorni dalla comunicazione, periodo nel quale la famiglia può opporre ricorso all'Organo di Garanzia, la sanzione viene resa esecutiva.

IMPUGNAZIONI – COSTITUZIONE ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia è istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/1998 e successive disposizioni (DPR 235/2007) L'Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque ne abbia interesse su conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento. E' altresì ammesso ricorso all'Organo di Garanzia contro le sanzioni disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Allegato:

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

(AI SENSI DELLA LEGGE N° 71/2017)

PREMESSE

Definizione del Cyberbullismo

Si intende con “cyber-bullismo”, alla luce della Legge 29 maggio 2017 n.71, *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali* ***in danno di minorenni****, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Riferimenti legislativi

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme nel rispetto della normativa ed in particolare da quanto previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di corresponsabilità”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di procedura penale;
- dalla Legge n.71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” ;
- delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017;
- delle Linee di Orientamento prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo 2021.

COMPITI E FUNZIONI

Il Dirigente Scolastico

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo (salvo il fatto che costituisca reato procedibile d'ufficio) di cui sia venuto a conoscenza, ed intraprende adeguate azioni di carattere educativo.

Il Referente del "bullismo e cyberbullismo"

- approfondisce e informa i colleghi in merito alla normativa relativa al bullismo e cyberbullismo, fornendo strumenti e metodologie per la gestione di situazioni problematiche, aggiornandoli inoltre sulle modifiche e integrazioni a regolamenti, patto educativo, procedure;
- partecipa alla formazione dedicata per il referente d'istituto;
- organizza, unitamente al coadiutore incaricato per la formazione, dei percorsi formativi per il personale della scuola;
- suggerisce al Dirigente Scolastico e al collegio dei docenti strumenti e buone pratiche per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- organizza momenti formativi per gli studenti;
- supporta i docenti delle classi che dovessero trovarsi a gestire fenomeni legati a bullismo e cyber bullismo;
- supporta le famiglie che dovessero trovarsi a gestire fenomeni legati a bullismo e cyberbullismo;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale,ecc., per realizzare progetti di prevenzione rivolti anche ai genitori;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e con il Garante per la Privacy per iniziative collegate alla giornata mondiale sulla sicurezza in Internet "Safer Internet Day";
- partecipa alle attività di rete, per l'approfondimento delle tematiche specifiche, per l'aggiornamento del regolamento d'istituto e per la produzione, l'applicazione e l'eventuale revisione di opportuni protocolli e procedure di intervento, in raccordo tra i diversi ordini scolastici e i servizi del territorio;
- sollecita l'utilizzo da parte di studenti e famiglie dello sportello d'ascolto d'istituto presso il proprio istituto (qualora sia attivo) e/o di altri servizi di supporto psicologico.

Il Collegio Docenti

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il Consiglio di Classe

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I Genitori/Tutori

- partecipano alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei minori;
- vigilano sull'uso delle tecnologie, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (ponendo attenzione ad eventuali variazioni nei comportamenti e/o nell'umore dei propri figli dopo l'uso di internet o del proprio telefonino);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano con i docenti;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
- possono segnalare/denunciare episodi di bullismo sul web o sui social network utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola. È possibile richiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, attraverso la compilazione del modello per segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo scaricabile dal sito //www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo (chiave di ricerca: modulo per segnalare bullismo sul web, che va inviato a cyberbullismo@gpdp.it).

Gli/le studenti e le studentesse

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e mail, sms, WhatsApp…) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- è possibile richiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, attraverso la compilazione di un modello scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it (chiave di ricerca: modulo per segnalare bullismo sul web).

I PRINCIPALI REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

Gli insegnanti, in quanto incaricati di pubblico servizio, hanno obbligo di denuncia qualora vengano a conoscenza di reati perseguibili d'ufficio, anche se riferiti a fatti accaduti al di fuori del tempo scuola.

A questa categoria appartengono i seguenti reati:

Delitti "sessuali" (art. 609 bis e seguenti c.p.)

a) Violenza sessuale commessa nei confronti di minore di anni 18;
b) Violenza commessa dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
c) Violenza sessuale di gruppo;
d) Corruzione di minorenne (chi compie atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni al fine di farlo assistere; chi fa assistere l'infra-quattordicenne ad atti sessuali o mostra materiale pornografico al fine diindurlo a compiere o subire atti sessuali);
e) Adescamento di minorenni (chi allo scopo di commettere reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, ...adesca un minore infra-sedicenne).

Prostituzione minorile (600 bis)

Punisce chi recluta o induce alla prostituzione un minore di 18; favorisce, sfrutta, gestisce, ...la prostituzione di un minore di 18 anni; chi compie atti sessuali con un minore tra i 14 e i 18 anni in cambio di corrispettivo didenaro o altra utilità, anche solo promessi.

Pornografia minorile (art.600 ter) e Detenzione di materiale pedopornografico (art.600 quater c.p.)

Il presenti reati puniscono: chi utilizzando minori di anni diciotto realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; chi recluta, induce minori di anni diciotto a partecipare a tali esibizioni o ne trae profitto; chi anche con il mezzo telematico, distribuisce, divulga, pubblicizza notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di 18 anni; chi assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minori di 18 anni; chi consapevolmente si procura, detiene, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito il materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Minaccia (art. 612 c.p)

Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) o con armi.

Lesione personale (art. 582 c.p.)

Punisce chi procura lesione da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente con prognosi superiore a 20 giorni o con circostanze aggravanti.

Stalking - atti persecutori (art 612 – bis)

Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un minore o una persona con disabilità (art.3 della legge 104/92) in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Istigazione al suicidio (art. 580 c.p.)

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Estorsione (art. 629 c.p.)

Punisce chi mediante violenza o minaccia costringe una persona a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Violenza privata (art. 610 c.p.)

Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare, tollerare o omettere qualcosa (ad es. dover andare con qualcuno, ovvero non poter uscire ecc).

Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falsostato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Delitti contro l'assistenza famigliare (artt. 570 e seg. c.p.)

a) Violazione degli obblighi di assistenza famigliare se commessi nei confronti di minori
b) Abuso di mezzi di correzione o di disciplina;
c) Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli

REATI ON-LINE, MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

La maggior parte dei reati citati possono essere commessi anche on-line ovvero attraverso l'utilizzo di dispositivi connessi alla rete. Questa circostanza, che spesso rende più difficile l'individuazione del reato e più facile la sua attuazione da parte dei minori, può costituire in alcuni casi una aggravante del reato stesso.
Non ci sono tuttavia reati specifici che descrivano questi comportamenti on-line e si deve quindi fare riferimento ai reati sopra elencati.
Ad esempio i comportamenti come il Cyberbullismo e il Sexting vanno valutati caso per caso in quanto possono includere uno o più dei reati perseguibili d'ufficio sopra elencati.

Rientrano esemplificativamente nel Cyberbullismo:

Comportamenti impropri

a) *Flaming:* litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
b) *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line.

Comportamenti on-line che possono costituire uno o più reati procedibili d'ufficio

a) *Trattamento illecito di dati personali: produzione e divulgazione di immagini, video e audio effettuate a scuola, o comunque in modo non autorizzato* (violazione norme sulla privacy)
b) *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
c) *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
d) *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
e) *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggio ingiurioso che screditino la vittima.
f) *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc.. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori nei confronti di coetanei o adulti.
g) *Sexting:* invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
h) *Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017* (Molestia, ricatto, diffamazione…)

SCHEMA GENERALE PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE E IL CONTRASTO DEI CASI DI CYBERBULLISMO A DANNO DI MINORI **(Legge 71/2017)**

FASE A-ANALISI E DEFINIZIONE DEL CASO

1. Raccolta di informazioni ed eventuali fonti di prova, basandosi esclusivamente sull'ascolto (evitando domande di approfondimento)

2. Comunicazione tempestiva in forma scritta al Dirigente Scolastico e per conoscenza ai referenti del cyberbullismo d'istituto

3. Verifica se vi sono estremi di reati perseguibili d'ufficio (Vedi Allegato 1: *I principali reati procedibili d'ufficio*). Se necessario, confronto con:

- **Polizia Postale:**

Via Giuseppe Verdi, 1, 26100 Cremona CR
Telefono: 0372 593588

- **Procura dei minori_ BRESCIA**
- **Tribunale** per i **minorenni di Brescia**. Sede **TRIBUNALE** PER I **MINORENNI di Brescia**: Via Vittorio Emanuele II 96 25121 - **Brescia** (BS).

- **Riferimento Regionale- Ufficio del Garante**: Garante Regionale dei diritti della persona

  compilare il modulo on line sul sito www.difensoreregionale.lombardia.it
  • scrivere a: difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it oppure difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
  • inviare o consegnare a mano una richiesta all'indirizzo: Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano Il punto informazioni telefonico risponde ai numeri 02.67.48.24.65 / 02.67.48.24.67 dalle 10:00 alle 12:00, il martedì e giovedì.

- **Riferimenti Nazionali**: tel. 19696- Telefono Azzurro-Progetto Nazionale Generazioni Connessehttp://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html

- **www.poliziadistato.it/ www.commissariatodips.it**

FASE B: AZIONI

FASE B1: **SOLO SE NON VI È REATO PROCEDIBILE D'UFFICIO: <u>SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO- REATO</u> <u>PROCEDIBILE A QUERELA</u>** AZIONI DI TUTELA: I. Colloquio e/o convocazione corsista/i coinvolti e dei genitori per i minorenni, in presenza del docente informato sui fatti e del coordinatore di classe, del Dirigente e/o vicario/referente cyber bullismo. Nell'ambito del colloquio i genitori della vittima saranno edotti sulla possibilità di procedere con querela/segnalazione ed eventuale richiesta di rimozione di eventuale materiale on- line (ad esempio immagini o video). II. Convocazione di un consiglio di classe urgente/straordinario ed informativa alle famiglie sulla procedura messa in atto dalla scuola (ai sensi dell'Articolo 5 L.71/2017 nei casi di Cyberbullismo).	**FASE B2:** **SOLO SE VI È REATO/IPOTESI DI REATO PROCEDIBILE D'UFFICIO: <u>DENUNCIA</u>** I. Verificati gli estremi di reato procedibile d'ufficio, <u>si procede tempestivamente (se possibile entro 24/48 ore) alla denuncia,</u> presso Autorità Giudiziaria (Polizia di Stato, Postale, Carabinieri o Procura della Repubblica), <u>precompilando il *modello di denuncia*</u>, in collaborazione con il Dirigente Scolastico. II. Informazione ai colleghi del C.d.C. e ai genitori <u>previo consenso dell'Autorità Giudiziaria/del PM, per non pregiudicare le indagini.</u>
III. Per gli alunni ultraquattordicenni, responsabili dell'azione, potrà essere attivata l'istanza di ammonimento di cui all'art. 7 della legge 71/2017 e delle Linee di Orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyber bullismo del MIUR (ottobre 2017), in caso di violazione degli art. 594, 595 e 612 del c.p., art. 167 codice della privacy (solo se non è proposta querela o presentata denuncia per tali violazioni). SE IL PREGIUDIZIO PER IL MINORE PERMANE, dopo un'attenta verifica e dopo aver sentito nuovamente il minore coinvolto: I. Eventuale segnalazione scritta ai servizi sociali territoriali, previa comunicazione ai genitori (anche se non consenzienti, specificando inadempienze O negligenze degli stessi). II. Eventuale segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minori.	

SEGNALAZIONE DI EVENTO O SITUAZIONE A RISCHIO A FORZE DI POLIZIA/GIUDIZIARIA

(artt. 331 e 332 C.P.P.)

Data_____ Luogo_____ Prot. n._____ (facoltativo)

Spett.le

Polizia Postale,

Polizia di Stato, Carabinieri,

Procura della Repubblica del Tribunale ordinario (se ilreato/presunto reato è commesso da un adulto) /

Procura del Tribunale per i Minori (se ilreato/presunto reato è commesso da un minore)

Dati denunciante:

Nome_____Cognome_____

Luogo e data di nascita_____

Indirizzo_____recapiti tel._____

In servizio presso CPIA CREMONA

plesso di appartenenza: _____

Ruolo/funzione(dirigente/ docente/educatore/ATA/referente cyberbullismo…): _____

Circostanze/modalità di acquisizione del fatto o situazione di rischio (modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome):

_____

_____

_____

Esposizione degli elementi fondamentali del fatto:

- descrizione oggettiva degli stessi, di quello che si è osservato (in caso di foto o video la descrizione dettagliata dei contenuti visti) o di quello che è stato riferito (nessun commento o giudizio);
- giorno dell'acquisizione della "notizia" e le fonti di prova già note (persone informate, scritti, disegni, foto, video…)

Scheda di segnalazione riguardo alla vittima:

Nome _____ Cognome_____ Sesso M F

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____ recapiti tel. _____

Composizione nucleo familiare_____

Generalità dei genitori_____

Recapiti tel. _____

Generalità della persona/delle persone alla quale/ alle quali il fatto può essere attribuito (autore/autori) e di eventuali altre persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (con recapiti telefonici) (Lo spazio rimane vuoto se la denuncia viene sporta contro ignoti)

_____

_____

_____

_____

_____

Figura di riferimento per il minorenne (vittima):

Genitore:

_____

Parente (specificare):

_____

Altro:

_____

ALLEGATI (relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti)

La presente scheda può essere compilata anche solo parzialmente con le informazioni a conoscenza del compilante

Luogo e data ……. Firma ……